



ASSOGAS

Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Energetici

Piazza Luigi di Savoia, 22 - 20124 Milano

Telefono: +39 02 73.810.79 Telefax: +39 02 733.342

www.assogas.it - segreteria@assogas.it

Codice Fiscale 97002680151

Alle Aziende Associate
Loro Sedi

c.a. Signori

- Legali Rappresentanti
- Direttori

CIRCOLARE N. 94/16/vb
Del 30 maggio 2016

competenza: **VENDITA**

argomento correlato:

Circ. 75/2016 – MISE – Canone RAI

Circ. 76/2016 – AU – Specifiche tecniche Canone RAI

argomento: **Canone RAI**

AEEGSI – Delibera 256/2016/R/eel

Adempimenti correlati all'emanazione del decreto del ministro dello sviluppo economico di concerto con il ministro dell'economica e delle finanze, del 13 maggio 2016, in merito all'addebito del Canone RAI

Con la deliberazione in oggetto, il Regolatore ha individuato una serie di disposizioni correlate all'emanazione del decreto sul Canone RAI, approvato ma non ancora pubblicato.

Nello specifico viene disposto che i soggetti iscritti all'Anagrafica operatori dell'Autorità, che hanno indicato di svolgere l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali, siano tenuti ad accreditarsi al SII in qualità di controparte commerciale del cliente finale, determinando così la modifica della precedente deliberazione 166/2013/eel la quale prevedeva una mera facoltà.

Inoltre, sono state approvate, a seguito della verifica del contenuto, le specifiche tecniche relative al canone RAI come trasmesse dall'Acquirente Unico.

Infine, viene previsto, oltre all'obbligo di informativa di cui all'articolo 8, comma 3 del "decreto canone"¹, l'inserimento in tutte le bollette elettriche dirette ai clienti domestici e contenenti il primo addebito del canone, il seguente testo:

"I dati personali raccolti per la fornitura dell'energia elettrica sono utilizzati, in base alla tipologia di cliente domestico residente, anche ai fini dell'individuazione dell'intestatario del canone di abbonamento e del relativo addebito contestuale alla bolletta, che, in caso di cliente domestico residente con potenza impegnata fino a 3kW (tariffa D2 della spesa per il trasporto e per la gestione del contatore) avverrà senza ulteriori verifiche sulla residenza".

Cordiali Saluti,

ASSOGAS

Ing. Marta Bucci
Direttore Generale

¹ Il citato articolo prevede l'obbligo d'informativa ai clienti finali da parte delle imprese elettriche in merito al fatto che i dati acquisiti in sede di stipula del contratto sono utilizzati anche ai fini dell'addebito del canone. In linea con le comunicazioni del MISE, il comunicato dovrà essere pubblicato in apposita sezione del sito web delle imprese elettriche e nella bolletta contenente il primo addebito del canone.



CONFINDUSTRIA

**DELIBERAZIONE 24 MAGGIO 2016
256/2016/R/EEL**

ADEMPIMENTI CORRELATI ALL'EMANAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DEL 13 MAGGIO 2016, IN MERITO ALL'ADDEBITO DEL CANONE RAI

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 24 maggio 2016

VISTI:

- il regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito: d. lgs. 196/03);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (di seguito: legge di stabilità 2016);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 maggio 2016, recante “Adozione del Regolamento del canone RAI”, in corso di pubblicazione (di seguito: decreto canone);
- il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 26 aprile 2016;
- il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 136623, del 10 maggio 2016;
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2013, 166/2013/R/com (di seguito: deliberazione 166/2013/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com (di seguito: deliberazione 501/2014/R/com) e del relativo Allegato A, recante “Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane” (di seguito Bolletta 2.0);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2016, 121/2016/I/eel, recante “Parere al Ministro dello Sviluppo Economico sullo schema di decreto previsto dall'articolo 1, comma 154, della legge di stabilità 2016, in merito all'addebito del canone contestuale alle fatture per la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici residenti” (di seguito: deliberazione 121/2016/I/eel)

- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico 21 marzo 2016, prot. Autorità 0008577/A del 21 marzo 2016, riportante lo schema di decreto previsto dall'articolo 1, comma 154 della legge di stabilità 2016 (di seguito: schema di decreto canone);
- la comunicazione del Sottosegretario di Stato del Ministero dello Sviluppo Economico 13 maggio 2016, prot. Autorità 0014074 del 16 maggio 2016, recante "Richiesta di adozione di misure per l'inserimento dell'informativa richiesta dal Garante della protezione dei dati personali" (di seguito: comunicazione 13 maggio);
- la comunicazione del Capo dell'ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico 23 maggio 2016, prot. Autorità 0014869 del 23 maggio 2016, riportante l'informativa sul trattamento dei dati personali (di seguito: comunicazione 23 maggio);
- la comunicazione di Acquirente Unico S.p.A 3 maggio 2016, prot. Autorità 0012874 del 3 maggio 2016, riportante le specifiche tecniche del processo trasmissione dati canone rai (di seguito: comunicazione 3 maggio);
- la comunicazione di Acquirente Unico S.p.a. 17 maggio 2016, prot. Autorità 0014284 del 17 maggio 2016, recante "Conferma delle specifiche tecniche del processo trasmissione dati canone Rai" (di seguito: comunicazione 17 maggio).

CONSIDERATO CHE:

- la legge di stabilità 2016 stabilisce, tra l'altro, specifiche disposizioni in tema di canone di abbonamento alla televisione per uso privato, integrando l'articolo 1, del regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 (di seguito: canone);
- l'articolo 1, comma 156 della legge di stabilità 2016 prevede che *"con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per il riversamento all'Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto, per l'individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 156, nonché le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma"*;
- con comunicazione del 21 marzo 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MiSE) ha trasmesso lo schema di decreto canone, nei confronti del quale l'Autorità, con deliberazione 121/2016/I/eel, ha espresso parere favorevole a condizione che il contributo forfettariamente previsto per l'attuazione di quanto definito dallo schema di decreto sia destinato in parte anche all'Acquirente Unico,

limitatamente a quanto riguarda i costi sostenuti nell'implementazione e gestione del Sistema Informativo Integrato, relativi alle previsioni dello stesso decreto;

- nell'adunanza 7 aprile 2016, la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato ha invitato *“l'Amministrazione a rivedere il testo regolamentare nel suo complesso” al fine di superare una serie di criticità individuate (prevalentemente riconducibili alla definizione di apparecchio televisivo, agli obblighi correlati alla sua detenzione e all'assenza di adeguate forme di pubblicità in merito al canone in bolletta)”,* sospendendo *“l'espressione del parere in attesa che l'Amministrazione integri il testo trasmesso con la nota del 31 marzo 2016, prot. n. 8041”;*
- successivamente, nell'adunanza del 26 aprile 2016, la medesima Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole allo schema di decreto, come integrato dal MiSE;
- in data 13 maggio 2016 il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha quindi approvato il decreto canone con il quale si introducono, tra l'altro, obblighi di pubblicità sul tema, non solo sul sito web dell'Agenzia delle Entrate, ma anche su quelli delle imprese elettriche.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto canone definisce le “imprese elettriche” quali le imprese controparti dei contratti di vendita di energia elettrica, nel mercato libero o nell'ambito del servizio di maggior tutela, con i clienti finali domestici, tenute alla riscossione del canone mediante addebito sulla fattura;
- l'art. 3, comma 1, del decreto canone prevede che Acquirente Unico S.p.a., con modalità approvate dall'Autorità, renda disponibili alle imprese elettriche, tramite il Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII), le informazioni necessarie all'addebito del canone nelle fatture;
- con la deliberazione 166/2013/R/com, l'Autorità ha previsto che i soggetti iscritti all'Anagrafica operatori dell'Autorità, che hanno indicato di svolgere l'attività di vendita di energia elettrica a clienti finali, hanno facoltà di accreditarsi al SII in qualità di controparte commerciale del cliente finale;
- con le comunicazioni 3 maggio e 17 maggio, Acquirente Unico S.p.a. ha dapprima trasmesso all'Autorità e successivamente confermato le specifiche tecniche relative alle modalità con le quali attraverso il SII saranno rese disponibili alle imprese elettriche le informazioni funzionali all'addebito del canone contestuale alle fatture (di seguito: specifiche tecniche relative al canone).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'art. 8, comma 3, del decreto canone prevede l'obbligo di informativa agli utenti da parte delle imprese elettriche, nel rispetto di quanto previsto dal Codice per la protezione dei dati personali di cui al d. lgs. 196/03, in merito al fatto che i dati

acquisiti in sede di stipula del contratto sono utilizzati anche ai fini dell'addebito del canone;

- con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto canone, con le comunicazioni 13 maggio e 23 maggio il MiSE ha:
 - a) comunicato all'Autorità che il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 13623, del 10 maggio 2016, ha:
 - i. prescritto la pubblicazione in apposita sezione dei siti web delle imprese elettriche di una informativa diretta agli utenti finali;
 - ii. ritenuto opportuno che la medesima informativa sia inserita dalla imprese elettriche anche nella bolletta contenente il primo addebito del canone;
 - iii. redatto il testo dell'informativa di cui al precedente punto i.;
 - b) richiesto che l'Autorità adotti le opportune misure affinché le imprese elettriche assicurino l'inserimento in bolletta dell'informativa richiesta dal Garante per la protezione dei dati personali.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'Autorità, con la Bolletta 2.0, ha approvato i nuovi criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane;
- in attuazione di quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, la Bolletta 2.0 prevede che i venditori esponano contestualmente alle bollette dei clienti domestici del settore elettrico, la voce *Canone di abbonamento RAI*, indicando nelle bollette contenenti tale voce i mesi cui si riferiscono le rate contestualmente esposte in ciascuna bolletta;
- la Bolletta 2.0, all'articolo 10.3, lettera b), prevede un obbligo di inserimento in bolletta di informazioni relative a comunicazioni dell'Autorità destinate ai clienti finali prevedendo, tra l'altro, che i venditori provvedono a darne opportuna evidenza;
- la previsione sopra richiamata circa le modalità informative normalmente utilizzate per le comunicazioni dell'Autorità si adatta, nel caso di specie, all'inserimento della comunicazione promossa dal Garante per la protezione dei dati personali.

RITENUTO CHE:

- per la corretta individuazione delle imprese elettriche sia necessario prevedere che i soggetti iscritti all'Anagrafica operatori dell'Autorità, che hanno indicato di svolgere l'attività di vendita di energia elettrica a clienti finali, siano tenuti ad accreditarsi al SII in qualità di controparte commerciale del cliente finale e, a tal fine, sia necessario modificare la deliberazione 166/2013/R/eel;
- verificato il contenuto, sia opportuno approvare le specifiche tecniche relative al canone, come trasmesse dall'Acquirente Unico;

- alla luce di quanto indicato nelle comunicazioni del MiSE, sia necessario prevedere che i venditori di energia elettrica, fermo restando l'obbligo di informativa previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto canone, inseriscano, in tutte le bollette dirette ai clienti domestici e contenenti il primo addebito del canone, il testo redatto dal Garante per la protezione dei dati personali;
- sia opportuno che a tale inserimento venga data opportuna evidenza da parte dei venditori

DELIBERA

1. di modificare la deliberazione 166/2013/R/com, prevedendo che all'Articolo 1, comma 1, le parole "Hanno facoltà di" sono sostituite con le parole "Sono tenuti ad";
2. di approvare le specifiche tecniche relative al canone;
3. di stabilire che i venditori di energia elettrica, fermi restando gli obblighi di informativa definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 maggio 2016, provvedano ad inserire, dandone opportuna evidenza, nelle bollette dei clienti domestici del settore elettrico contenenti il primo addebito del canone il seguente testo:
"I dati personali raccolti per la fornitura dell'energia elettrica sono utilizzati, in base alla tipologia di cliente domestico residente, anche ai fini dell'individuazione dell'intestatario del canone di abbonamento e del relativo addebito contestuale alla bolletta, che, in caso di cliente domestico residente con potenza impegnata fino a 3kW (tariffa D2 della spesa per il trasporto e la gestione del contatore), avverrà senza ulteriori verifiche sulla residenza";
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, all'Agenzia delle Entrate al Garante per la protezione dei dati personali e ad Acquirente Unico S.p.a.;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it www.autorita.energia.it.

24 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni